

Emanato D.R. n. 3169 del 03.10.2016 come modificato dal D.R. n. 442 del 04.02.2020
Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 04.02.2020 – in vigore dal 19.02.2020
A cura del Servizio legale e normazione – Area legale e generale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO E PER LO SVOLGIMENTO DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE

INDICE

Articolo 1 - Campo di applicazione e criteri generali di ammissibilità

TITOLO I – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Tipologia delle spese di rappresentanza

Articolo 4 - Provvedimenti di assunzione della spesa

Articolo 5 - Imputazione contabile della spesa

Articolo 6 - Fasi e documentazione della spesa

TITOLO II – SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO

Articolo 7 - Spese di funzionamento degli organi collegiali di governo

TITOLO III – SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE DI CARATTERE SCIENTIFICO

Articolo 8 - Finalità

Articolo 9 - Tipologia delle spese per organizzazione e svolgimento di convegni, seminari e conferenze

Articolo 10 - Soggetti abilitati a disporre le spese

Articolo 11 - Deroghe

Articolo 12 - Imputazione contabile delle spese

Articolo 13 - Attestazione dell'iniziativa

Articolo 14 - Fasi e documentazione della spesa

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 15 - Entrata in vigore e abrogazione

Articolo 1 - Campo di applicazione e criteri generali di ammissibilità

1. Sono disciplinate dal presente regolamento:
 - a) le spese di rappresentanza che l'Ateneo ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, in quanto finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) le spese di funzionamento degli organi collegiali di governo;
 - c) le spese per organizzazione e svolgimento di convegni, seminari e conferenze di carattere scientifico.
2. Sono criteri di ammissibilità per le tipologie di spesa di cui al comma 1:
 - a) il perseguimento delle finalità istituzionali o comunque l'inerenza ad esse;
 - b) il decoro, la congruità, la sobrietà, l'economicità e la ragionevolezza;
 - c) il necessario stanziamento su una congrua voce di bilancio.

TITOLO I – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 2 – Finalità

1. Finalità propria delle spese di rappresentanza è la proiezione dell'Ateneo all'esterno, nel panorama nazionale e internazionale, anche in relazione all'esigenza di manifestarsi in modo rappresentativo e di mantenere o accrescere il prestigio acquisito.
2. A titolo esemplificativo, tali spese possono essere sostenute in occasione di:
 - a) cerimonie istituzionali quali quelle per l'inaugurazione dell'anno accademico o per il conferimento di lauree honoris causa, ed iniziative di comunicazione istituzionale;
 - b) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;
 - c) incontri ufficiali del rettore o dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, con soggetti esterni qualificati, aventi rilevanza pubblica, idonea ad accrescere il prestigio dell'Ateneo.

Articolo 3 - Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio di Ateneo per le finalità di cui all'articolo 2, ove effettuate a favore di personalità esterne all'Ateneo, altamente qualificate, rappresentative dei campi della cultura, scienza, ricerca, contesto culturale e/o sociale, sono quelle connesse a:
 - a) forme di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio qualora il soggetto esterno partecipi a un evento nell'interesse dell'Università di Genova. Tali spese possono essere sostenute anche in concorso con l'ente di appartenenza ove sussista un interesse comune. Sono escluse le spese di carattere personale;
 - b) manifestazioni di riconoscimento o di omaggio: targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali o comunque dotati di contenuto e valore prevalentemente simbolico;

- c) piccole consumazioni, eventuali colazioni di lavoro o servizi di ristorazione in occasione di incontri con soggetti esterni all'Ateneo, purché caratterizzati da ufficialità ed eccezionalità e riconducibili alle finalità di cui all'art. 2, comma 1 e rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 1, comma 2. Il rettore, o i soggetti indicati al successivo articolo 4, comma 2, possono designare alla partecipazione sino ad un massimo di due persone dell'Ateneo, in funzione del ruolo ricoperto; eventuali deroghe al numero delle persone interne all'Ateneo devono essere adeguatamente motivate con espressa dichiarazione del rettore, o dei soggetti indicati al successivo articolo 4 comma 2, in relazione all'evento e al ruolo dei soggetti partecipanti.
2. Non è ammesso il rimborso di spese sostenute in occasione di cene, pranzi e colazioni di lavoro consumati durante gli incontri occasionati dallo svolgimento dell'attività lavorativa dei docenti universitari nell'ambito di collaborazioni con soggetti di altre istituzioni pubbliche o con esponenti di società o enti che finanziano progetti di ricerca.
3. Non sono considerate spese di rappresentanza quelle espressamente previste nell'ambito di progetti di ricerca, in particolare europei e internazionali, per l'organizzazione di incontri ed eventi, inclusi i pasti.

Articolo 4 - Provvedimenti di assunzione della spesa

1. Per le iniziative riferibili agli organi di governo e agli organi centrali i provvedimenti di assunzione delle spese indicate all'articolo 3 sono adottati dai dirigenti competenti previa dichiarazione da parte del rettore, che ne attesti l'ammissibilità.
2. Per i centri autonomi i provvedimenti di assunzione delle spese indicate all'articolo 3 sono adottati dal dirigente competente, o suoi delegati, previa dichiarazione da parte del responsabile del centro autonomo (preside di scuola, direttore di dipartimento, presidente di centro di servizio, presidente di biblioteca), che ne attesti l'ammissibilità.

Articolo 5 - Imputazione contabile della spesa

1. Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico di apposita voce di bilancio nel rispetto del limite dello stanziamento annuale e delle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Fasi e documentazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui all'articolo 3 devono:
- a) essere effettuate in modo conforme alle norme di contabilità pubblica e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) essere accompagnate da espressa dichiarazione del rettore o dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 che ne attesti la legittimità in quanto assolvono ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nonché le specifiche in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro opportunità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell'ammontare.
2. Dovranno inoltre essere allegati i relativi documenti contabili e:

- a) per le spese previste dall'articolo 3, lettere a) e c) una dichiarazione, sottoscritta dal rettore o dai responsabili dei centri autonomi di cui all'articolo 4, comma 2, contenente l'elenco nominativo delle personalità esterne beneficiarie e del ruolo ricoperto;
- b) per le spese previste dall'articolo 3, lettera b) una dichiarazione, sottoscritta dal rettore o dai responsabili dei centri autonomi di cui all'articolo 4, comma 2, con l'indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito, se già individuato. In ogni caso, per gli oggetti di valore unitario all'acquisto superiore a euro duecento dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico dei beni, con l'indicazione nominativa dei beneficiari.

TITOLO II – SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO

Articolo 7 - Spese di funzionamento degli organi collegiali di governo

1. È data facoltà all'Ateneo di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni o colazioni di lavoro assunte, in occasione di riunioni prolungate, dai componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico, per esigenze essenziali connesse allo svolgimento della seduta in corso.
2. I provvedimenti di assunzione delle spese indicate al comma 1 sono adottati dal dirigente competente, previa dichiarazione da parte del rettore, che ne attesti l'ammissibilità.
3. Le spese di cui al comma 1 gravano sulle voci di bilancio relative al funzionamento dei predetti organi.

TITOLO III – SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE DI CARATTERE SCIENTIFICO

Articolo 8 – Finalità

1. Le spese di organizzazione e svolgimento di convegni, seminari e conferenze di carattere scientifico hanno la finalità di realizzare, promuovere e valorizzare le attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 9 - Tipologia delle spese per organizzazione e svolgimento di convegni, seminari e conferenze

1. Le spese connesse all'organizzazione e allo svolgimento di convegni, seminari e conferenze devono essere improntate ai principi di cui all'articolo 1 e devono altresì essere sostenute avvalendosi, in via prioritaria, delle risorse e dei servizi disponibili all'interno dell'Ateneo.
2. Le spese che si possono assumere su fondi di Ateneo per le finalità di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
 - a) le spese di organizzazione e gestione dell'evento quali locandine, stampati, comprese le cartelline dedicate, e gli inviti, affitto aule, sale e spazi, agenzie per l'organizzazione di eventi, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, trasporti, forniture e servizi per l'organizzazione stessa;

- b) le spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro funzionali all'evento con impegno finanziario congruo rispetto al numero dei partecipanti. Ove compatibile con lo svolgimento del convegno, seminario o conferenza, deve essere preferita la forma di ristorazione a 'buffet' in spazi prossimi al luogo dell'evento per un importo forfettario convenuto con il fornitore. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 2, nel caso di ristorazione con servizio al tavolo il numero dei partecipanti deve essere contenuto e coerente con le esigenze di rappresentanza dell'Ateneo (es. due dipendenti dell'Ateneo, oltre a rettore e prorettori ove partecipino all'evento) e con il ruolo svolto dai dipendenti dell'Ateneo nell'iniziativa (es. relatori, presidenti di sessione, docenti dei SSD nel cui ambito si svolge l'evento);
- c) i compensi e le spese di viaggio – incluse le eventuali spese di agenzia –, vitto e alloggio, strettamente funzionali alla partecipazione all'evento, a favore dei soli relatori e presidenti di sessione;
- d) le spese per riconoscimenti ed omaggi secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- e) le spese per materiale promozionale a valore prevalentemente simbolico, con prevalenza di oggettistica istituzionale caratterizzata da simboli grafici dell'Ateneo.

Articolo 10 - Soggetti abilitati a disporre le spese

1. I soggetti abilitati a disporre tali spese sono quelli indicati all'articolo 4.
2. Il rettore o i responsabili dei centri autonomi sottoscrivono il programma dell'evento ed assumono la responsabilità del corretto utilizzo dei fondi nonché della relativa rendicontazione.

Articolo 11 – Deroghe

1. Eventuali deroghe ai criteri previsti all'articolo 9, comma 2, lett. b, del presente regolamento, devono essere adeguatamente motivate dal rettore o dai responsabili dei centri autonomi.
2. Per i centri autonomi di gestione, i criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b, non si applicano qualora le spese gravino su quote di iscrizione al convegno, corso o iniziativa ovvero su progetti di ricerca o didattica finanziati, in tutto o in parte, in modo sufficiente a coprire la spesa in deroga, da soggetti esterni (conto terzi, finanziamenti ministeriali, etc.), previa adeguata motivazione da parte del docente responsabile dei fondi.

Articolo 12 - Imputazione contabile delle spese

1. Le spese devono essere poste a carico delle apposite voci di bilancio individuate nel piano dei conti.

Articolo 13 - Attestazione dell'iniziativa

1. Il programma di cui all'articolo 10, comma 2, indica:
 - a) l'evento o l'iniziativa;

- b) le finalità;
 - c) i destinatari delle spese individuali;
 - d) i fondi su cui graveranno tali spese distinguendo tra fondi propri, contributi finanziari provenienti da terzi e dalle articolazioni dell'Ateneo;
 - e) il budget necessario suddiviso ove occorra per voci di spesa.
2. Al termine dell'evento i soggetti di cui all'articolo 10, ai fini della liquidazione della spesa, sottoscrivono il rendiconto finale, accompagnato da una dichiarazione che certifichi il rispetto dei regolamenti di Ateneo.

Articolo 14 - Fasi e documentazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese disposte dai soggetti di cui all'articolo 10 devono essere seguite dal rendiconto finale recante in allegato la relativa documentazione contabile.
2. Inoltre sarà necessario:
 - a) per le colazioni di lavoro di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal rettore o dai responsabili dei centri autonomi, contenente l'elenco nominativo dei partecipanti, inclusi i rappresentanti di Ateneo, il ruolo di ciascuno di essi e, se realizzata, la locandina dell'evento;
 - b) per le spese previste dall'articolo 9, comma 2, lettera d) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal rettore o dai responsabili dei centri autonomi, con l'indicazione nominativa del beneficiario e del ruolo rivestito.

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 15 - Entrata in vigore e abrogazione

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni applicabili in materia di contabilità pubblica.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo web di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.
3. Alla medesima data è abrogato il *Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza, delle spese di funzionamento per riunioni degli organi collegiali di governo e per lo svolgimento di convegni e conferenze*, emanato con D.R. n. 3169 del 03.10.2016.